

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio N. 5402

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA Antonio Ribezzi da Brindisi per la costruzione di n.2 palazzine comprendenti n.8 alloggi popolari in S.Michele Salentino ai sensi della Legge 30/12/1960,n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti-Esercizi 1/7/69 = 31/12/1971.=

Importo al netto fire 61.944.750.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno *Venti*
cinque del mese di *giugno* nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi avanti a me Dott.Ing. Giovanni Roma autoriz-
zato, con delibera n. 1914 in data 26.2.1971 del Con-
siglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipu-
la dei contratti nell'interesse dell'Istituto pre-
detto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del *1971*



aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2/7/1949, n.408- sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me giusta l'art.28 della vigente Legge notarile dell'11/2/1913 n.89;

Il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Antonio Ribezzi nato il 26.3.1916 in Brindisi ed ivi residente in via Monte Santo n.45, titolare dell'Impresa edile omonima.

PREMESSO

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 n.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato Attuazione Piano costruzioni abitazioni lavoratori agri-

coli dipendenti- con Ministeriale n.91335 del 6 dicembre 1968, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto per il periodo 1° luglio 1969 - 31 Dicembre 1971;

CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzione Abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del terzo triennio - IV piano di intervento - la costruzione di n.8 alloggi popolari in S.Michele Salentino per una spesa complessiva di lire 80.000.000.==;

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Dicembre 1970 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale n.1939 del 24 febbraio 1971 (Allegato n.1);

CHE detto Provveditorato con detta provveditoriale ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando con lo Ufficio del Genio Civile, i nominativi delle Imprese da invitare, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di attuazione della Legge 30.12.1960, n.1676;

CHE nella licitazione privata, esperita il 28 aprile 1971, come risulta dal relativo verbale(Allegato N.2)

l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Antonio RIBEZZI da Brindisi con il ribasso di lire 0,05% (lire zero zero cinque per

IL DIRETTORE
Giovanni Rama
Giovanni Rama

cento) sull'importo a base d'asta di lire 62.100000=-;
CHE l'Impresa Antonio Ribezzi intende costituire la
cauzione definitiva a garanzia degli obblighi deri-
vanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli al-
tri relativi e correlativi, mediante fidejussione
bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma del-
l'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto
per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.,
approvato con D.P.R. 16/7/1962, n.1063, ed offre un
ulteriore ribasso di L.0,20% (lire zero e centesi-
mi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta
a quello offerto in sede di licitazione di L.0,05%
(lire zero, zero cinque per cento);
CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipula-
zione del contratto di appalto in forma pubblico-
amministrativo.-

I comparenti, come sopra costituiti da me perso-
nalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano
a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si
dichiara parte integrante e sostanziale del presen-
te contratto, stipulano quanto appresso;

1°)- L'Impresa Antonio RIBEZZI da Brindisi, quale
aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto
legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tut-
ti i lavori, le opere e le provviste indicate nel-

la premessa e sommariamente specificati negli articoli 1-3 e 4 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai n.14 (quattordici) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (All:3/a-3/b-3/c-3/d-3/e-3/f-3/g-3/h-3/i-3/L-3/m-3/n-3/o-3/p- dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Funzionario Rogante.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che è firmato dai contraenti e da me Funzionario Rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega(Allegato n.4).-

3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. P.R. 16 luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle



IL FUNZIONARIO ROGANTE
Giovanni Roma

disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in lire 61.944.750.= (lire sessantunomilioni-novecentoquarantaquattromilasettecentocinquanta) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di £.0,05% (lire zero,zero cinque per cento) e di quello aggiuntivo di £.0,20% (zero e centesimi venti per cento), per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di lire 0,25% (lire zero e centesimi venticinque per cento) sull'importo a base d'asta di lire 62.100000- (lire sessantaduemilionicentomila).-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente ema-

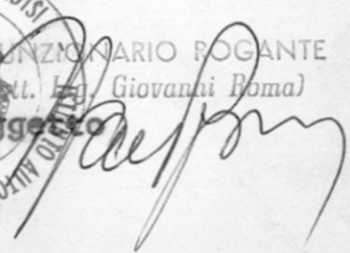
nate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953,n.936.-

9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865,n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto

CAPO UFFICIO PER LA PROV. DI BRINDISI
FUNZIONARIO ROGANTE
Cont. Leg. (Giovanni Roma)


del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro costituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.-

11°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dall'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di

cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.- Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti

di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

13°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche la imposta generale sull'entrata- senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonchè l e imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 30.12.1960,n.1676.-

15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a RIALSA + IL CONTRIBUTO DI f. 1,00% (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti

per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizia suppletiva, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

16°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto, mediante fidejussione bancaria dell'importo di £. 3.103.450.== (Lire Tremilioncentotremilaquattrocentocinquanta) della Banca Nazionale dell'Agricoltura- Filiale di Bari- giusta atto di fidejussione del 23 giugno 1971, che si allega (Alleg: n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Antonio RIBEZZI di Brindisi l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appal-

to medesimo, nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30/12/1960, n.1676.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo, scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe sedici sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Firmato: Ubaldo VALLARINO; Antonio RIBEZZI; Ingegnere Giovanni ROMA - Funzionario Rogante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte lire Trentamila.== Registrato il 1° Luglio 1971
al N.1410 - Mod.I.=

IL CASSIERE

F/t°:illegibile

